

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE FULL RISK DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA PER DIALISI
DI TIPO ULTRAPURA, COMPRENDE IL SISTEMA DI BI – OSMOSI PER IL NUOVO
OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
(ASFO) 21APB013 ARCS.**

TRA

L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F./P. IVA 02948180308 con sede in Udine (33100), Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto

E

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A, con sede legale in Palazzo Pignano (CR), via Crema n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Cremona, C.F. 09291850155 /P. IVA 00931170195, nella persona dell’ing. Silvia Civardi, la quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante [PEC: freseniusmedicalcareitalia@pec.it] (d’ora in poi anche Fornitore).

PREMESSO

- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire al presente Accordo Quadro sono:
 - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - **AS FO** (ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - AAS.5);
- che nell’ambito del presente Accordo Quadro s’intendono per:
 - **ARCS**: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Ente/Azienda del SSR**: soggetto che acquisirà i beni/servizi oggetto della gara d’appalto;
 - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell’applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Accordo Quadro (in breve anche AQ)**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 482 del 21/07/2022, successivamente rettificata con le Determinazioni Dirigenziali n. 604 d.d. 20/09/2022 e n. 670 d.d. 20/10/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta da svolgersi telematicamente mediante la piattaforma eAppalti FVG ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della **fornitura, posa in opera e manutenzione full risk di un impianto per il trattamento di acqua per dialisi di tipo ultrapura, comprendente il sistema di bi-osmosi per il “Nuovo Ospedale di Pordenone” afferente all’azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO)** e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
 - il “Disciplinare di gara”;
 - lo “Schema di Accordo Quadro”;
 - il “Capitolato Speciale”

- i relativi allegati;

- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 441 del 18/07/2023, è stato disposto di aggiudicare tra l'altro il lotto riportato in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 402.600,00 (IVA esclusa ed esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.120,00) ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. alle condizioni di seguito riportate:

CIG 93335343EA – LOTTO UNICO			
QUANTITA'	VOCE/CODICE OFFERTO/DESCRIZIONE	TOT. COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)	IVA
1	Fornitura e installazione di n. 1 impianto di trattamento acqua a biosmosi inversa con garanzia 24 mesi per il centro dialisi del Nuovo Ospedale di Pordenone	€ 129.900,00	22%
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE POST GARANZIA ANNUALE impianto Nuovo Ospedale di Pordenone	€ 74.500,00	
2	A) Sistema di controllo da remoto (per l'impianto del Nuovo Ospedale e per l'impianto dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento)	€ 19.800,00	
1	B) Anello di distribuzione dell'acqua per l'impianto del Nuovo Ospedale di Pordenone	€ 49.000,00	
1	C) Fornitura e installazione di n. 1 impianto di trattamento a biosmosi inversa con garanzia 24 mesi per l'Ospedale di San Vito al Tagliamento	€ 79.900,00	
5	D) Servizio di assistenza, manutenzione full risk dopo periodo di garanzia (Pmo) per l'impianto di San Vito al Tagliamento	€ 49.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA		€ 402.600,00	
Garanzia: 24 mesi			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.120,00			

- che FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente AQ ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di AQ e Capitolato Speciale allegati alla procedura;
- che FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente AQ che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente AQ, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A., conservato agli atti di ARCS;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente AQ o previsti negli atti da questo richiamati, FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 0714408280, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in data 24/07/2023, per l'importo di € 20.130,00 (euro ventimilacentotrenta/00);
- che sono state esperite le verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.;

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. anche per quanto concerne i requisiti ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 così come precisamente definiti negli atti di gara ed in particolare all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara;
- che FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR ASFO, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che, in relazione all'affidamento della fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, senza che il Fornitore ed esecutore della fornitura possa vantare alcuna pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, al verificarsi dei seguenti accadimenti:
 - a) accoglimento dell'istanza cautelare nell'ambito del ricorso instaurato da altra società concorrente alla procedura di gara innanzi al TAR/Consiglio di Stato;
- che la scrivente Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, senza che il Fornitore ed esecutore della Fornitura possa vantare alcuna pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, al verificarsi dei seguenti accadimenti:
 - a) accoglimento dell'istanza cautelare e/o del merito del ricorso instaurato da altra società concorrente alla procedura di gara innanzi al TAR/Consiglio di Stato;
 - b) accoglimento di eventuali ulteriori ricorsi presentati in relazione alla procedura di gara in argomento.

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

L'Accordo quadro disciplina l'affidamento della **fornitura, posa in opera e manutenzione full risk della di impianti per il trattamento di acqua per dialisi di tipo ultrapura, comprendente il sistema di bi – osmosi per il Nuovo Ospedale di Pordenone e l'Ospedale di San Vito al Tagliamento afferenti all'azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).**

L'accordo quadro avrà durata di 48 mesi dalla data dell'attivazione e quindi dal 16/10/2023 al 15/10/2027.

La manutenzione full risk avrà durata di anni 5 dalla conclusione del periodo biennale di garanzia, come previsto dal Capitolato speciale e dagli atti di gara.

La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati. I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Articolo 2 – Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), nell'interesse dell'ASFO, stipula il presente AQ, con il quale verrà regolamentata la disciplina normativa e contrattuale della fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il lotto citato in premessa.

I singoli Contratti derivati vengono conclusi a tutti gli effetti tra ASFO ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (Allegato "F").

ASFO potrà utilizzare l'AQ mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'AQ, i singoli contratti con l'Amministrazione contraente si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula dell'AQ, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno l'AQ medesimo sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per l'ASFO che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimo complessivo. Peraltro, del predetto importo massimo, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che ASFO ha la facoltà di fare ricorso all'AQ stipulato dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi dell'AQ, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici di ASFO.

L'AQ detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

Articolo 3 – Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

I quantitativi indicati nel Capitolato Speciale devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'AQ, sia in esaurimento l'importo massimo indicato, al Fornitore potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal Bando di gara.

L'Amministrazione contraente (ASFO) ha la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dall'Amministrazione contraente stessa, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per il Lotto indicato nel relativo AQ.

La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in AQ. Nel caso di esaurimento dell'importo massimo previsto, comprensivo delle estensioni, entro il termine della durata dell'Accordo, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

Revisione prezzi

Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il Fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

L'Accordo Quadro avrà durata di 48 mesi dalla data dell'attivazione e quindi dal 16/10/2023 al 15/10/2027.

La manutenzione full risk avrà durata di anni 5 dalla conclusione del periodo biennale di garanzia, come previsto dal Capitolato speciale e dagli atti di gara.

L'Accordo Quadro si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

ASFO potrà aderire all'AQ mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità dello stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà comunque eccedere la scadenza dell'AQ.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che ASFO ordinerà prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dell'accordo. In tal caso il termine di efficacia del contratto si intende prorogato per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

E' escluso ogni tacito rinnovo sia dell'AQ che dei singoli contratti applicativi.

Resta fermo quanto previsto relativamente alla durata del servizio di manutenzione full risk post garanzia, come previsto dal Capitolato speciale e dagli atti di gara.

Articolo 5 – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore

La fornitura, per le due forniture maggiormente complesse, dovrà concludersi entro i seguenti termini:

Fornitura chiavi in mano impianto di trattamento e distribuzione (opzionale obbligatorio) del Centro dialisi Nuovo Ospedale di Pordenone, comprensiva della progettazione	<u>giorni 120 gg. naturali e consecutivi</u>
Fornitura impianto di trattamento Centro dialisi dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, comprensiva della progettazione	<u>giorni 90 gg. naturali e consecutivi</u>

Dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale (ASFO) e il Fornitore. La consegna del materiale dovrà avvenire in porto franco e dovrà essere libera da ogni spesa.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Speciale.

E' fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo telematico (PEC o NSO) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata.

Per quanto riguarda le attività relative al collaudo/accettazione delle attrezzature e l'eventuale indisponibilità del prodotto offerto, si rimanda integralmente a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa

L'Azienda del SSR (ASFO) per quanto concerne il contratto derivato e l'ARCS per l'Accordo Quadro potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente AQ e/o al Capitolato Speciale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ASFO;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità
- i) nei casi di cui all'art. 108, co.2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al Fornitore dall'Azienda del SSR (ASFO) e/o dall'ARCS.

L'ARCS/Azienda del SSR (ASFO) in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), previo contraddittorio, di procedere alla risoluzione dell'AQ/Contratto derivato.

ARCS si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultato o secondo o migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARCS e dalle Aziende del SSR rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARCS/Aziende del SSR di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

Recesso dal contratto

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dall'AQ sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli del presente AQ a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Le Aziende del SSR (ASFO) potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Articolo 8 – Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

CAUSALE:	Valore/importo Penalità
Ritardo non imputabile all'amministrazione rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta o richiesti dalla S.A. nella documentazione di gara per la realizzazione degli impianti, consegna e/o l'installazione delle dotazioni e delle apparecchiature da fornire da parte dell'aggiudicatario, in tempi superiori a quelli richiesti dall'amministrazione e/o dichiarati dalla ditta appaltatrice:	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti
Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva:	€ 200,00 fino a quando non verranno risolte le anomalie riscontrate in fase di collaudo
Mancanza di corsi di formazione o mancanza di affiancamento di personale tecnico-amministrativo/sanitario dell'Amministrazione per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature:	€ 100,00 per ogni giornata di formazione non eseguita rispetto alla pianificazione dichiarata in sede di offerta
Nel caso in cui non vengano svolte le attività di manutenzione programmata e preventiva prevista e/o non vengano prodotti i verbali relativi:	€ 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento
Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni straordinarie (verificati attraverso evidenza documentale):	€ 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino
In tutti gli altri casi di disservizi documentati, non sopra evidenziati:	da minimo € 100,00 fino a € 1.000,00 a seconda della gravità; tale importo si intende raddoppiato qualora la non conformità viene contestata immediatamente dopo la prima volta

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore (ASFO) segnala via PEC al Fornitore e per conoscenza ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ASFO comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto di ASFO ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASFO e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al Fornitore.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al Fornitore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'ASFO, ci si riverrà sulla garanzia definitiva.

Le penalità potranno essere comminate comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Garanzia e responsabilità della fornitura

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo Quadro, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro medesimo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al Capitolato Speciale.

Articolo 10 – Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'ASFO.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale (ASFO), tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Articolo 11 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.lgs. 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente AQ.

Articolo 12 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR (ASFO) di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS/Ente del SSR (ASFO) che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende del SSR (ASFO) rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al

servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente AQ, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente AQ. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente AQ, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Articolo 16 – Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARCS sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine, mentre per tutte quelle relative ai rapporti con le Amministrazioni contraenti sarà competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

Articolo 17 – Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati agli Enti aderenti al presente AQ, cui compete la gestione contrattuale.

Articolo 18 – Spese contrattuali

L'AQ verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Articolo 19 – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Articolo 20 – Reportistica e monitoraggio dell'Accordo Quadro

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata dell'AQ, con le modalità e termini sotto indicati. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del

trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID 21APB013 ARCS"

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi dell'AQ fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza dell'AQ, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

Articolo 21 – Clausola finale

L'AQ ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'AQ o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'AQ o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte di ARCS e/o delle Aziende del SSR non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

ARCS
Il Direttore sostituto
SC Gestione Contratti
Marco Zanon

FRESENIUS MEDIACAL CARE ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Silvia Civardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate